



4. Trattandosi peraltro di un Decreto Legge, la norma dovrà essere ovviamente oggetto di conversione da parte del Parlamento entro 60 giorni e deve dunque essere tenuto presente che potrebbe essere, in tale fase, modificata.

Non è pertanto possibile effettuare al momento da parte della scrivente Amministrazione alcuna analisi o approfondimento, né conseguentemente dare indicazioni di sorta, se non richiamare gli scenari giuridicamente possibili:

- i Comuni che decidessero di interrompere la pubblicazione dei bandi o le loro procedure attuative, qualora la disposizione non venisse confermata in fase di conversione o venisse annullata a seguito di eventuali ricorsi avverso il Decreto Legge, correrebbero il rischio di non attuare il percorso definito dall'Intesa e si esporrebbero a conseguenze e costi eventualmente esposti dagli aventi causa. Infatti, sulla base dell'Intesa e degli atti correlati, le concessioni scadrebbero comunque a maggio o a luglio 2017 e non ci sarebbe per i Comuni il tempo materiale di riproporre i bandi. Vanno peraltro richiamati gli oneri economici che hanno già sostenuto molti operatori economici, nella fase di "reinstestazione" dei titoli abilitativi, ai fini della partecipazione ai Bandi per il rilascio dei nuovi titoli.

- i Comuni che intendessero invece procedere nel percorso definito dal d.lgs. 59 / 2010 e dall'Intesa del 2012, si metterebbero al riparo dal rischio di cui allo scenario precedente, potendo comunque riservarsi di sospendere o revocare successivamente la procedura e gli atti conseguenti in autotutela qualora vi fossero confermate sopravvenute ragioni per farlo.

Si segnala, infine, che il decreto pubblicato si riferisce esclusivamente al commercio su aree pubbliche; restano pertanto escluse dall'applicazione delle nuove disposizioni le attività artigianali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendite di quotidiani e periodici svolte su aree pubbliche.

Cordiali saluti



Dr.ssa Paola Castellini